

Schede Paese: **Benin**

di Katia Caruso

## 1. Introduzione

Il sistema fiscale del Benin è stato oggetto di radicali modifiche che hanno portato all'introduzione di una fiscalità personale distinta da quella societaria e all'abrogazione del sistema cedolare di imposizione (che prevedeva l'assoggettamento dei contribuenti ad imposta in base alla tipologia di reddito prodotto, indipendentemente dall'imputabilità dello stesso alla persona fisica o giuridica).

Il Codice Generale delle Imposte (CGI) in vigore, oltre a recepire l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2011 di un'imposta unica sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulle società ad opera della legge finanziaria 2011, recepisce annualmente le misure fiscali recate dalla legge di *budget*.

## 2. Tassazione delle persone fisiche

Fatte salve le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro doppie imposizioni, sono soggette all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPP) tutte le persone residenti o fiscalmente domiciliate in Benin ovvero, indipendentemente dalla residenza, coloro che percepiscono redditi imponibili in Benin in virtù di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni.

L'IRPP si applica alle seguenti categorie di reddito (ognuna delle quali determina i redditi tassabili in base a regole proprie):

- redditi di lavoro dipendente: sono costituiti da emolumenti di qualsiasi natura (stipendi, salari, indennità e premi di qualsiasi natura, fringe benefits, pensioni e rendite vitalizie) percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente da persone fisiche residenti o fiscalmente domiciliate in Benin anche se il lavoro è svolto all'estero o il datore di lavoro non è residente oppure il lavoratore non è residente ma il lavoro è svolto in Benin o il datore di lavoro è ivi residente;
- redditi fondiari (revenus fonciers): derivano dalla locazione di immobili edificati e non edificati a condizione che il reddito non sia percepito nell'ambito di un'attività agricola, d'impresa o di lavoro autonomo;
- redditi di capitale (revenus de capitaux mobiliers): si tratta di dividendi, interessi e redditi derivanti da prodotti azionari e obbligazionari, interessi maturati sui titoli nominativi o al portatore e su crediti, depositi e cauzioni;
- redditi d'impresa (bénéfices industriels, commerciaux et agricoles – BICA): derivano dall'esercizio di un'attività commerciale, industriale o agricola (sono compresi anche i redditi derivanti dallo sfruttamento delle miniere). La determinazione della base imponibile soggiace alle medesime regole previste per le imprese assoggettate all'imposta sulle società, comprese le regole concernenti il regime di imposizione. In particolare, si applica il "regime del reddito normale" se il volume d'affari annuo è superiore a 500 milioni F CFA, il "regime del reddito reale semplificato" se il volume d'affari è compreso tra 500 milioni F CFA e 50 milioni F CFA e il "regime forfetario" se il volume d'affari inferiore a 50 milioni F CFA. I contribuenti "forfetari" possono optare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno d'imposta per uno dei degli altri due regimi, dietro presentazione entro il 30 novembre dell'anno

precedente di apposita richiesta all'Amministrazione finanziaria che comunica le proprie determinazioni entro il 31 dicembre; l'opzione è valida per due anni e si rinnova tacitamente alla scadenza;

- redditi di lavoro autonomo (bénéfices des professions non commerciales - BNC): derivano dall'esercizio di professioni liberali, cariche e funzioni, nonché dall'esercizio di attività o sfruttamento a scopo di lucro i cui profitti non sono riconducibili ad una delle altre categorie di redditi (ad esempio, remunerazioni per uso o concessione dell'uso di diritti d'autore, di brevetti o di marchi di fabbrica ovvero per lo sfruttamento di conoscenze pregresse nel settore industriale, commerciale o scientifico). Per quest'ultima categoria di reddito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile, è determinata secondo il "regime del reddito normale" il "regime del reddito reale semplificato" e il "regime forfetario".

## 2.1 Base imponibile e aliquote

Il reddito imponibile è dato dal reddito complessivo, costituito dalla somma algebrica dei redditi netti di categoria al netto degli oneri sostenuti nell'anno d'imposta (tassativamente previsti) che non sono stati già presi in considerazione per la determinazione dei singoli redditi (ad esempio, interessi passivi per mutui destinati all'acquisto e alla ristrutturazione dell'abitazione principale, contributi volontari versati alle forme pensionistiche complementari, premi di assicurazione sulla vita nel limite del 5‰ del reddito complessivo lordo fino ad un massimo di 200.000 FCFA, aumentato di 20.000 FCFA per ogni figlio a carico, erogazioni liberali nel limite dell' 1‰ del reddito complessivo lordo e prima di operare tutte le altre menzionate deduzioni). Il reddito complessivo netto così determinato è assoggettato ad imposta progressiva (barème progressif).

| Scaglioni di reddito               | Aliquota |
|------------------------------------|----------|
| da 0 a 300.000 FCFA                | 0%       |
| da 300.001 FCFA a 2.000.0000 FCFA  | 20%      |
| da 2.000.001 FCFA a 3.500.000 FCFA | 30%      |
| da 3.500.001 FCFA a 5.500.000 FCFA | 40%      |
| Oltre 5.500.000 FCFA               | 45%      |

In presenza di figli a carico l'imposta dovuta viene abbattuta in misura corrispondente ad una percentuale stabilita in funzione del numero dei figli a carico.

| N. di figli a carico | Abbattimento persone celibi | N. di figli a carico | Abbattimento persone coniugate |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1                    | 5%                          | 0                    | 5%                             |
| 2                    | 7%                          | 1                    | 7%                             |
| 3                    | 10%                         | 2                    | 10%                            |
| 4                    | 12%                         | 3                    | 12%                            |
| 5                    | 15%                         | 4                    | 15%                            |
| 6                    | 20%                         | 5                    | 20%                            |
| -                    | -                           | 6 e oltre            | 23%                            |

L'importo dell'imposta che risulta dall'applicazione delle aliquote progressive e delle riduzioni per carichi di famiglia non può, in ogni caso, essere inferiore ad un minimo stabilito:

- 10% del reddito fondiario netto;
- 1% dei ricavi o dei compensi derivanti dalla gestione ordinaria, rispettivamente, per i contribuenti titolari di BICA e BNC, e comunque non inferiore a 200.000 FCFA.

In deroga alle disposizioni concernenti il calcolo dell'IRPP (applicazione delle aliquote progressive, carichi di famiglia e imposta minima dovuta), ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente continuano ad applicarsi le regole ante modifiche, vale a dire l'applicazione alla base imponibile mensile delle seguenti aliquote progressive:

| Scaglioni mensili di reddito | Aliquota |
|------------------------------|----------|
| Da 0 a 50.000 FCFA           | 0%       |
| Da 50.001 a 130.000 FCFA     | 10%      |
| Da 130.001 a 280.000 FCFA    | 15%      |
| Da 280.001 a 530.000 FCFA    | 20%      |
| Oltre 530.00 FCFA            | 30%      |

In presenza di figli a carico l'imposta dovuta viene abbattuta in misura corrispondente ad una percentuale stabilita in funzione del numero dei figli a carico.

| N. di figli a carico | Abbattimento |
|----------------------|--------------|
| 1                    | 0%           |
| 2                    | 5%           |
| 3                    | 10%          |
| 4                    | 15%          |
| 5                    | 20%          |
| 6 e oltre            | 23%          |

Sempre in deroga alle nuove disposizioni in materia di IRPP:

- i redditi di capitale sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 15% ridotta al 10% se si tratta di dividendi regolarmente distribuiti ovvero al 7% se si tratta di dividendi distribuiti da società quotate e di plusvalenze da cessione di azioni (5% se si tratta di plusvalenze da cessione di obbligazioni), nonché al 6% se si tratta di obbligazioni;
- sulle locazioni superiori a 50.000 FCFA mensili si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 10% dell'importo del canone percepito;
- i contribuenti titolari esclusivamente di redditi fondiari di importo lordo non superiore a 3.000.000 FCFA sono assoggettati a ritenuta pari al 20% dell'importo del canone di locazione percepito al netto di una deduzione forfetaria del 30%.

Per le imprese di nuova costituzione l'IRPP dovuta è ridotta del 25% per i primi due anni di attività e del 50% per il terzo anno.

### 3. Tassazione delle società

Per il principio di territorialità, l'imposta sulle società (IS) colpisce i redditi delle società che esercitano un'attività economica in Benin ovvero i redditi che sono imputabili alla società in forza di una Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Sono assoggettati all'imposta sulle società (IS) le società di capitali e assimilate (qualunque sia l'oggetto sociale), gli enti pubblici, gli organismi dello Stato o delle collettività locali che godono di autonomia finanziaria ed esercitano un'attività di carattere industriale o commerciale o effettuano operazioni aventi scopo di lucro. Possono optare, invece, per la tassazione all'IS le società di persone e assimilate, i gruppi di interesse economico (G.I.E.) e le società a responsabilità limitata (S.A.R.L.) con socio unico persona fisica. Sono esenti dall'IS le società neocostituite (per il primo anno di esercizio dell'attività), e determinati enti morali come le società cooperative che esercitano attività commerciale solo nei confronti dei propri associati, le società di mutuo soccorso e le associazioni senza scopo di lucro.

#### 3.1 Base imponibile e aliquote

La base imponibile è determinata con metodo analitico (differenza tra costi e ricavi). Tra i costi deducibili troviamo le spese generali, in particolare: le spese per il personale e la manodopera, i compensi agli amministratori, i canoni di locazione di beni mobili e immobili, le quote di ammortamento, le spese di ricerca e sviluppo sostenute per l'apertura di una sede o uno stabilimento

all'estero, le erogazioni liberali (nel limite dell'1% del volume d'affari), i premi assicurativi versati ai fini della costituzione dell'indennità di fine rapporto, le imposte versate (ad esclusione dell'IS).

Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le plusvalenze realizzate durante l'esercizio dell'attività sono imputate al reddito d'impresa per l'intero ammontare e nell'anno di realizzazione. Tuttavia, se il contribuente si impegna a reinvestire nei tre anni successivi alla realizzazione della plusvalenza un importo pari a quello della plusvalenza aumentato del prezzo di acquisto dei beni ceduti, il componente positivo non viene tassato nell'anno in cui è realizzato. La plusvalenza reinvestita viene considerata come destinata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e dedotta dal prezzo di acquisto dei beni per il calcolo degli ammortamenti e delle ulteriori plusvalenze.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, sulle locazioni attive superiori a 50.000 FCFA mensili si applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari al 10% dell'importo del canone percepito.

L'aliquota dell'IS è stabilita nella misura del 25% a favore delle società che esercitano attività industriale e mineraria aumentata al 30% per le società non industriali. Per le imprese assoggettate al "regime del reddito normale" e al "regime del reddito reale semplificato" l'imposta dovuta annualmente non può essere inferiore all'importo ottenuto applicando ai ricavi derivanti dalla gestione ordinaria l'aliquota dello 0,50% (0,75% per le imprese minerarie e tutte le imprese diverse da quelle che esercitano un'attività industriale) e, in ogni caso, non può essere inferiore a 200.000 FCFA. Le società di nuova costituzione beneficiano di una riduzione dell'IS dovuta pari al 25% per i primi due anni di attività e al 50% per il terzo anno.

#### **4. Imposta sul valore aggiunto**

L'IVA è stata introdotta in sostituzione dell'imposta sulla cifra d'affari a decorrere dal 22 febbraio 1991. Vi sono assoggettate le persone fisiche e giuridiche che, abitualmente o occasionalmente, effettuano operazioni riconducibili ad un'attività diversa da quella di lavoro dipendente o di attività agricola o che non sia espressamente esente. L'aliquota è unica ed è pari al 18%. Oltre alle esportazioni indicate nel CGI, alle cessioni e alle prestazioni effettuate da soggetti il cui volume d'affari non supera 50 milioni F CFA indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata, tra le operazioni esenti troviamo quelle relative all'importazione, alla produzione e alla vendita di medicinali, sieri, vaccini e altre preparazioni farmaceutiche, i prodotti alimentari di prima necessità non trasformati, quali pane, mais, latte, patate, legumi, animali da riproduzione; l'importazione, produzione e vendita di gruppi elettrogeni, di attrezzature e materiali destinati all'agricoltura, all'allevamento, all'acquacoltura e alla pesca e dei mangimi per bestiame e volatili; tutte le prestazioni di carattere medico e paramedico, comprese quelle riguardanti l'ospedalizzazione; l'attività di insegnamento scolastico, universitario, tecnico e professionale effettuate da istituti pubblici ed equiparati; la vendita, l'importazione e la stampa di giornali e di pubblicazioni periodiche di informazione, ad eccezione dei proventi derivanti dalla pubblicità, dagli annunci e dai comunicati; l'importazione e la vendita di libri; le prestazioni rese dalle associazioni senza scopo di lucro conformemente agli obblighi statutari; le operazioni relative a prestazioni assicurative; le importazioni di materiali e attrezzature nuovi destinati alla costruzione delle stazioni di servizio; le importazioni di camion con cisterna nuovi destinati alla distribuzione dei prodotti petroliferi, gli acquisti di materiale informatico (compresi i programmi, le stampanti, le parti mobili); le operazioni di importazione, fabbricazione e vendita allo stato nuovo di bus, minibus e pullman destinati al trasporto pubblico; le operazioni di importazione di camion-cisterna destinati alla distribuzione dei prodotti petroliferi nonché delle attrezzature e dei materiali destinati alla costruzione di stazioni di servizio, dei pannelli pubblicitari e delle cisterne per gasolio; le operazioni di trasporto pubblico; le operazioni bancarie e finanziarie; la vendita di opere d'arte originali; la fornitura di acqua, energia elettrica e gas ad uso domestico; la locazione di fabbricati non ammobiliati per uso abitativo. In caso di contemporaneo esercizio di attività imponibili e di attività esenti, il pro-rata di detrazione dipende dal risultato del rapporto tra le operazioni imponibili e le esportazioni (al numeratore) e tutte le operazioni attive (al denominatore).

## **5. Le altre imposte**

### **5.1 Versement patronal sur salaires (VPS)**

E' dovuta dalle persone fisiche e giuridiche che corrispondono redditi di lavoro dipendente. Ne sono esenti lo Stato, le collettività locali, gli uffici e gli organismi che esercitano attività non lucrative, le rappresentanze diplomatiche, le organizzazioni internazionali e le imprese assoggettate alla taxe professionnelle unique (TPU, cfr. infra) e quelle imprese promotrici di attività sportive o artistiche. La base imponibile è costituita dalla massa salariale lorda corrisposta aumentata delle spese di viaggio e dei fringe benefits attribuiti ai lavoratori dipendenti. L'aliquota applicata è pari al 4%, ridotta al 2% a favore degli istituti di insegnamento privato e a favore delle imprese di nuova costituzione per i primi cinque anni di attività.

### **5.2 Acconto dell'imposta sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo**

A decorrere dal 1° gennaio 2004, i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti a versare l'acompte de l'impôt assis sur les bénéficiaires (AIB) dovuto sulle importazioni, sugli acquisti e sui compensi corrisposti per le prestazioni di servizio (escluse quelle effettuate da soggetti non residenti, cfr. infra). Sono esenti dall'AIB le operazioni relative alla vendita di acqua, energia elettrica e le importazioni di beni-merce effettuate nel primo anno di attività.

La base imponibile è costituita dal prezzo del bene (IVA esclusa) e l'aliquota applicata varia dall'1% al 5%.

### **5.3 Ritenuta sulle prestazioni di servizio**

A decorrere dall'anno d'imposta 2006, le persone fisiche e giuridiche sono tenute ad effettuare e versare una ritenuta sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni fornite o utilizzate in Benin. L'obbligo sorge al momento della corresponsione del compenso, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata resa o fatturata. La ritenuta è calcolata applicando all'importo del compenso abbattuto del 60% l'aliquota del 25% nel caso di prestazione effettuata da un non residente persona fisica, ovvero del 30% se tratta di prestazione effettuata da persone giuridiche non residenti.

Dal 1° gennaio 2012, le organizzazioni non governative, le associazioni nazionali e internazionali senza scopo di lucro, gli organismi di aiuto allo sviluppo e le missioni diplomatiche che corrispondono compensi per prestazioni di servizio rese o finanziate sono tenuti ad effettuare una ritenuta dell'1% sul compenso corrisposto a soggetti in possesso del numero identificativo fiscale unico (IFU) ovvero del 5% se il soggetto non è in possesso dell'IFU.

### **5.4 Tassa fondiaria unica (TFU)**

Colpisce il proprietario (persona fisica o giuridica) di immobili o di fondi edificati e non edificati ovvero il titolare di altri diritti reali su tali beni. La base imponibile è costituita dal valore locativo dal valore locativo reale al 1° gennaio dell'anno di riferimento. A tale valore si applica l'aliquota del 5% nel caso di proprietà non edificate e l'aliquota del 6% per le proprietà edificate. Le collettività locali, beneficiarie del gettito della TFU, possono deliberare un aumento o una riduzione dell'aliquota in misura non superiore a due punti percentuali.

### **5.5 Tassa professionale unica**

E' un'imposta comunale dovuta annualmente, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza, da ogni persona fisica o giuridica che esercita in Benin in maniera abituale e professionale un'attività che non dà luogo alla percezione di salari o stipendi e che non ne è espressamente esonerata (ad esempio, i lavoratori autonomi, le imprese di nuova costituzione per il primo anno di attività e le imprese che realizzano un volume d'affari inferiore a 40 milioni FCFA per le cessioni di beni e a 15 milioni FCFA per le prestazioni di servizi). La base imponibile è

costituita dal valore locativo professionale dei locali in cui l'attività è esercitata, vale a dire dall'importo del canone se l'immobile è oggetto di locazione ovvero dal canone che il proprietario potrebbe ricavare se fosse concesso in locazione. Il valore locativo è stabilito dall'Amministrazione finanziaria. La TPU è calcolata applicando a detto valore locativo l'aliquota del 6%. Le collettività locali possono ridurla o aumentarla, rispettivamente, fino al 4% e all'8%.

### **5.6 Imposta professionale sintetica**

Dal 1° gennaio 2015, le micro imprese (volume d'affari inferiore a 20 milioni F CFA) e le piccole imprese (volume d'affari compreso tra 20 milioni F CFA e 50 milioni F CFA) in regime forfetario (ad esclusione di quelle con capitale sociale superiore a 500 milioni F CFA all'atto della costituzione) sono assoggettate all'imposta professionale sintetica (TPS) sostitutiva dell'IR, del VPS e della TFU. In particolare, l'imposta varia da 6.250 F CFA a 218.750 F CFA per le micro-imprese appartenenti al settore del commercio e da 10.000 F CFA a 350.000 F CFA per tutte le altre micro-imprese; per le piccole imprese del settore del commercio l'imposta è dovuta nella misura dell'1,25% del volume d'affari mentre a tutte le altre piccole imprese è applicata l'aliquota del 2%.

### **5.7 Imposta di registro**

L'imposta fissa - che va da 500 FCFA a 7.000 FCFA - si applica a tutti gli atti che non costatano un trasferimento di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili, né ai contratti, agli apporti in società, alle divisioni di beni mobili o immobili e in generale agli altri atti che sebbene esentati sono portati volontariamente alla formalità della registrazione. L'imposta proporzionale si applica ai trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento di beni mobili o immobili e dell'avviamento commerciale, nonché le divisioni di beni mobili o immobili effettuati sia tra vivi che a causa di morte, e a tutti gli atti prima menzionati con un minimo d'imposta sempre dovuto di 2.500 FCFA. Ad esempio, la locazione di immobili a tempo indeterminato è tassata nella misura dell'8%, quella a tempo determinato e il leasing immobiliare all'1%; la cessione dell'avviamento sconta l'8%; la vendita e gli altri trasferimenti a titolo oneroso di immobili sono tassati nella misura del 12%; ad eccezione della costituzione di società e delle modifiche degli atti societari (proroghe, aumento o riduzione del capitale sociale), che sono gratuite, la cessione a titolo oneroso di azioni, partecipazioni e obbligazioni e le operazioni societarie straordinarie scontano l'imposta in misura fissa pari a 6.000 FCFA.

### **5.8 Imposta sulle successioni e sulle donazioni**

Il meccanismo di calcolo dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni è uniforme e prevede l'applicazione delle medesime aliquote con una riduzione del 25% in caso di donazione contenuta in un contratto matrimoniale.

| Grado di parentela                                  | Aliquota applicabile per frazione di parte netta imputata a ciascun avente diritto |                          |                         |                           |                  |  |
|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|
|   | Da 1 FCFA a 1.000.000  | Da 1.000.001 a 2.000.000 | Da 2.00.001 a 5.000.000 | Da 5.000.001 a 10.000.000 | Oltre 10.000.001 |  |
| Linea diretta (ascendenti e discendenti) e coniugi  | 3%   | 5%                       | 7%                      | 10%                       | 12%              |  |
| Linea collaterale: Fratelli e sorelle               | 10%  | 12%                      | 15%                     | 18%                       | 20%              |  |
| Linea collaterale: parenti entro il 3° grado        | 12%  | 15%                      | 20%                     | 25%                       | 30%              |  |
| Linea collaterale: parenti entro il 4° grado        | 20%  | 25%                      | 30%                     | 35%                       | 40%              |  |
| Oltre il 4° grado e persone non legate da parentela | 25%  | 30%                      | 35%                     | 40%                       | 45%              |  |

## 6. Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti

L'IRPP e l'IS dei contribuenti che determinano il reddito secondo il regime "normale" sono versate in quattro acconti trimestrali, ciascuno di importo pari al 25% dell'imposta dell'anno dovuta per l'anno precedente, a partire dal mese di marzo (entro il 10). Il primo acconto è determinato provvisoriamente sull'imposta versata nel penultimo periodo d'imposta e regolarizzato all'atto del versamento del secondo acconto in maniera che quest'ultimo e i restanti acconti sono determinati sull'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente a quello di riferimento. I contribuenti in regime "semplificato" versano l'IRPP e l'IS in due tranches (entro il 10 di giugno e di dicembre) calcolate provvisoriamente sul reddito del periodo di imposta precedente. Il saldo è versato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 aprile; in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro sei mesi per le imprese di assicurazioni). La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile, anche in via telematica. L'IRPP sui redditi di lavoro dipendente è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro e versata mensilmente, entro il 10 del mese successivo a quello di corresponsione della remunerazione. Entro lo stesso termine mensile, il datore di lavoro è tenuto alla presentazione, anche in via telematica, della relativa dichiarazione. La ritenuta sui redditi di capitale è versata entro il 20 del mese successivo al trimestre in cui il valore mobiliare è corrisposto (ovvero febbraio, maggio, agosto e novembre) nel caso di ritenuta sugli interessi e di ritenuta sui redditi di locazione. Per quanto concerne l'IVA, i versamenti sono mensili (entro il 10 del mese successivo a quello di realizzazione delle operazioni) come la dichiarazione (entro il 10) senza obbligo di presentare la riepilogativa annuale. L'importo definitivo della detrazione IVA spettante è liquidato entro cinque mesi dalla chiusura del periodo d'imposta (dichiarazione del mese di maggio per i



soggetti con periodo d'imposta normale). Dal 1° gennaio 2010, l'IVA a credito può essere chiesta a rimborso con la dichiarazione mensile entro il bimestre di maturazione ovvero entro il 30 aprile dell'anno successivo in caso di omissione della domanda. Il rimborso viene effettuato entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda in misura pari al 75% dell'importo richiesto, il restante 25% viene corrisposto all'esito dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il VPS è versato e dichiarato alla medesima scadenza dell'IRPP relativa ai redditi di lavoro dipendente. L'AIB è versato entro il 10 di ogni mese ed è scomputato dagli acconti dovuti a titolo di IRPP e di IS. La ritenuta sulle prestazioni di servizio è versata entro il 10 del mese successivo a quello in cui il compenso è stato corrisposto. La TFU è versata dal proprietario (ovvero dal locatario in caso immobile locato ad un canone mensile pari o superiore a 50.000 FCFA) entro il 31 gennaio e il 31 marzo mediante due acconti pari al 35% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, il saldo è versato all'atto del ricevimento dell'avviso di liquidazione entro il 31 maggio. Non è prevista la presentazione di una dichiarazione, atteso che il valore locativo viene determinato dall'Amministrazione finanziaria dietro invio di un questionario a cui il contribuente deve rispondere entro trenta giorni. La TPU è versata entro il 31 gennaio e il 30 aprile in due *tranches* pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, non sussistono obblighi dichiarativi, ma il contribuente è tenuto a rispondere entro trenta giorni ad un questionario inviato dall'Amministrazione finanziaria. Le micro-imprese versano la TPS in un'unica soluzione entro il 30 aprile se l'imposta dovuta è inferiore a 50.000 F CFA, ovvero in due rate entro il 31 gennaio e il 30 aprile e non hanno obblighi dichiarativi; le piccole imprese versano la TPS in due rate entro il 31 gennaio e il 30 aprile, termine entro il quale sono obbligate a presentare anche la relativa dichiarazione.

**Capitale:** Porto-Novo

**Lingua ufficiale:** francese

**Moneta:** Franco della Comunità Finanziaria dell'Africa (XOF, 1 € = 652,35 F CFA)

**Forma istituzionale:** repubblica presidenziale

#### **Fonti informative**

- sito ufficiale del Ministero delle Finanze: [www.finances.bj](http://www.finances.bj)
- sito ufficiale della Direction Générale des Impôts: [www.impots.finances.gouv.bj](http://www.impots.finances.gouv.bj)